

VERBALE DI ACCORDO

Il 18 maggio 2011 si sono incontrati presso la Confcommercio in Roma:

Gruppo Coin S.p.A., in rappresentanza delle Società controllate COIN S.p.A., COIN Franchising S.p.A., OVIESSE S.p.A., OVIESSE Franchising S.p.A., UPIM S.r.l. e Così S.p.A., rappresentata da Ugo Turi

e

la Segreteria Nazionale FILCAMS CGIL, rappresentata da Maria Grazia Gabrielli;

la Segreteria Nazionale FISASCAT CISL, rappresentata da Ferruccio Fiorot;


la Segreteria Nazionale UILTUCS UIL, rappresentata da Ivana Veronese.

Premesso che

- in riferimento agli art. 1, comma 7, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e 53, comma 1 del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, il regime fiscale agevolato per l'anno 2011 può essere applicato solo alle somme erogate in applicazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrispondente ai lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività;
- le parti concordano che una serie di istituti possono concorrere ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa tali da consentire di dar corso a trattamenti economici con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 47 della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

Tutto ciò premesso concordano

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. in aggiunta agli elementi retributivi già disciplinati dalla contrattazione integrativa aziendale in vigore rispondenti ai criteri definiti nelle premesse, le Parti riconoscono che gli istituti economici sotto indicati e i relativi trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione di primo e secondo livello rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 47 della Legge 220/2010 e danno luogo ai benefici in materia di tassazione agevolata al 10%:
 - lavoro straordinario;
 - lavoro supplementare;



- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro notturno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro;
- premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa;
- lavoro a turno.

Tali istituti sono elencati in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di Legge in quanto finalizzati ad incrementi di produttività, competitività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

Si specifica che gli obiettivi di incremento di produttività, competitività, redditività ed innovazione dovranno essere realizzati coerentemente con quanto previsto dalle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. le Parti si impegnano ad armonizzare il presente accordo qualora intervenissero variazioni normative o accordi di sistema, a livello nazionale o territoriale, rispetto alla materia trattata.

Letto, confermato e sottoscritto.

